

**Legge regionale 27 novembre 1980, n. 92 (BUR n. 65/1980)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1978,
N. 39, 23 AGOSTO 1979, N. 59 E 16 MAGGIO 1980, N. 59**

Art. 1

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59, per la presentazione dei progetti esecutivi è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 è aggiunto il seguente:

"La Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a concedere proroghe al termine previsto dal terzo comma del presente articolo nel caso di ritardata concessione da parte dell'Istituto mutuante del finanziamento necessario all'esecuzione dell'opera".

Art. 3

Il termine di 120 giorni, previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 è prorogato al 60° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

L'importo di L. 1.000 milioni relativo alla strada provinciale n. 45 "di Bonavicina" in provincia di Verona, contenuto nell'elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59, è rettificato in L. 100 milioni.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.